FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

AREA FORMAZIONE
SETTORE
ISTRUZIONE
TECNICA

Regolamento Settore Istruzione Tecnica

APPROVAZIONE	ORGANO	N. PROVVEDIMENTO E DATA
	Consiglio Federale	n. 115 del 06/11/2026

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

La Federazione Italiana Nuoto adotta un sistema di gestione della qualità conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n° 22246

SOMMARIO

1. PREMESSE E DEFINIZIONI 2

2. FINALITÀ E SCOPI 3

3. STRUTTURA 3

3.1. ORGANIZZAZIONE CENTRALE 3

3.1.1. UFFICIO CENTRALE DEL SIT 3

3.1.2. COMMISSIONE TECNICA AREA FORMAZIONE 3

3.1.3. COORDINATORE NAZIONALE SIT 4

3.2. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 5

3.2.1. COMITATI REGIONALI 5

3.2.2. COORDINATORI REGIONALI 5

4. FORMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE 6

4.1. FORMAZIONE NAZIONALE 6

4.2. FORMAZIONE REGIONALE 6

4.2.1. ATTIVITÀ FORMATIVA DEI COMITATI REGIONALI 6

4.2.2. SCUOLE NUOTO FEDERALI 6

5. AMBITI DELL'OFFERTA FORMATIVA 6

5.1. TIPOLOGIE 6

5.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 7

5.3. CONTENUTI DEI CORSI 7

6. DOCENTI 10

6.1. CATEGORIE 10

6.2. ALBO DEI DOCENTI NAZIONALI 10

6.3. ALBO DEI DOCENTI REGIONALI 11

7. QUALIFICA, ABILITAZIONE, RUOLO e TESSERAMENTO 11

8. FORMAZIONE PERMANENTE 12

9. EQUIPARAZIONE, RICONOSCIMENTO E DOWNGRADE DELLE QUALIFICHE 13

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1) Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Federale e dell'art. 54 del Regolamento Organico Federale per disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e le attività del Settore Istruzione Tecnica.

2) Il presente Regolamento decorre, previa delibera di approvazione da parte del competente Organo federale, dalla data di pubblicazione del sito ufficiale della FIN.

3) Le disposizioni ivi contenute sono conformi ai principi e agli standard stabiliti dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi.

4) Ai fini del presente Regolamento:

   a) per "Federazione" o ~~"F.I.N."~~ "FIN" s'intende la Federazione Italiana Nuoto di cui all'art. 1 dello Statuto Federale;

   b) per "Statuto" o "Statuto Federale" s'intende lo Statuto della FIN attualmente in vigore, ~~approvato dal~~deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto stesso e successivamente sottoposto ad approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

   c) per "Regolamento Organico" o "Regolamento Organico Federale" s'intende ~~s'intende~~ la normativa di attuazione dello Statuto in vigore~~deliberato~~, deliberata dal Consiglio Federale della FIN ai sensi dell'art. 32 del medesimo Statuto e ~~sottopost~~sottoposta ad approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

   d) per ~~"S.I.T."~~ "SIT" si intende il Settore Istruzione Tecnica della FIN, di cui all'art. 54 del Regolamento Organico;

   e) per "Regolamento SIT" o "Regolamento" s'intende il presente Regolamento del Settore Istruzione Tecnica, di cui all'~~art.53, comma 3, del regolamento Organico~~ art. 54 del Regolamento Organico;

   f) per "Normativa Generale" s'intende la Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti ~~approvata~~emanata annualmente dal Consiglio Federale;

   g) per "Normativa Corsi" s'intende ~~il regolamento delle Attività Formative~~ la Normativa dei Corsi di Formazione del Settore Istruzione Tecnica ~~approvato~~ ~~approvata~~emanata annualmente dal Consiglio Federale;

   h) per "Segretario Generale" s'intende l'Organo federale previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a) dello Statuto;

   i) per "Commissione Tecnica" s'intende l'organismo nominato dal Consiglio Federale con le funzioni indicate ~~all'art.~~al punto 3.1.2 del presente Regolamento;

   j) per "Coordinatore Nazionale" s'intende la figura appartenente all'Organizzazione centrale del SIT prevista ~~dall'art.~~dal punto 3.1.3 del presente Regolamento;

   k) per "Comitati Regionali" s'intendono le strutture, aventi qualifica di Organi Periferici della FIN ai sensi dell'art. 7, comma ~~B~~ 1, lettera b) dello Statuto, con ruolo di rappresentanza della Federazione sui territori di competenza previsti dall'art. 20 dello Statuto e dall'art. 46 del Regolamento Organico;

l) per “Coordinatore Regionale” o “Coordinatori Regionali” s’intende la figura appartenente all’Organizzazione territoriale della FIN, prevista ~~dall’art.~~dal punto 3.2.2 del presente Regolamento;

m) per “Docente” o “Docenti” s’intendono i soggetti abilitati a svolgere ~~le attività formativa~~ l’attività formativa del SIT prevista dall’art. 6 del presente Regolamento;

n) per “SNaQ” s’intende il Sistema Nazionale delle Qualifiche sportive, di cui al decreto legislativo n. 13/2013 e al decreto legislativo n. 15/2016~~ il quale~~, che costituisce il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e di coloro che operano nell’ambito degli Enti di Promozione Sportiva come deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI il 14/~~6~~06/2016 al n. 264.

2. FINALITÀ E SCOPI

1) Il SIT è un Settore Tecnico Centrale della FIN dotato di organizzazione centrale e territoriale, con il compito di curare la formazione e l’aggiornamento dei tecnici, mediante corsi, esami e convegni e ~~ad~~ ogni altra iniziativa utile ai fini formativi.

   ~~Il presente Regolamento disciplina l’attività del SIT ed è emanato dal Consiglio Federale.~~

2) Il SIT raggruppa tutti i Tecnici delle seguenti discipline: Nuoto, Nuoto Artistico, Nuoto per Salvamento, Pallanuoto e Tuffi.

3) I Tecnici, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Organico, entrano a far parte della FIN dal momento del loro inquadramento nei ruoli del SIT, attraverso il tesseramento federale.

3. STRUTTURA

1) La struttura del SIT prevede ~~una~~ un’organizzazione centrale e territoriale, con le articolazioni e funzioni previste dal presente articolo.

3.1. ORGANIZZAZIONE CENTRALE

3.1.1. UFFICIO CENTRALE DEL SIT

1) Gli uffici del SIT, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, dipendono gerarchicamente dal Segretario Generale e per la loro attività si avvalgono del personale dipendente e dei collaboratori per lo svolgimento delle attività di verifica sull’attuazione delle normative di riferimento che regolano l’attività ~~della Sezione Salvamento~~ del Settore Istruzione Tecnica.

2) Tra le varie funzioni, l’Ufficio elabora la reportistica periodica, di massima su base trimestrale e consuntivo annuale, delle attività svolte al fine di monitorare l’andamento delle attività formative, da trasmettere alla Commissione di cui al successivo punto 3.1.2.

3.1.2. COMMISSIONE TECNICA AREA FORMAZIONE

1) La Commissione Tecnica è costituita con delibera del Consiglio Federale, nella seguente composizione:
   - il Consigliere Federale con delega al SIT;
   - il Presidente della Sezione Salvamento;

- il Coordinatore Tecnico dei Settori Agonistici.

2) Alla Commissione Tecnica sono demandati i seguenti compiti:

- definire i programmi in funzione della visione strategica a medio e lungo termine per lo sviluppo delle attività formative del SIT, Salvamento e Scuole Nuoto Federali;
- ~~collaborare con i Settori Federali ed i Comitati Regionali FIN al fine di perseguire l'obiettivo della standardizzazione delle attività formative e di promozione dei corsi a livello territoriale, con la definizione dei protocolli e proposte di aggiornamento, al fine di garantire anche una opportuna standardizzazione di un adeguato livello qualitativo delle attività svolte~~
- collaborare con i Settori Federali e con i Comitati Regionali FIN per standardizzare le attività formative e di promozione dei corsi a livello territoriale, definendo protocolli e proposte di aggiornamento, e per garantire un livello qualitativo adeguato e uniforme delle attività svolte;
- definire le strategie per la promozione dei programmi formativi offerti dal SIT, dalla Sezione Salvamento e dalle Scuole Nuoto Federali;
- proporre lo sviluppo di strategie di comunicazione e marketing finalizzate all'incremento del numero degli aderenti alle proposte formative e di aggiornamento, anche mediante proposte per la realizzazione di materiali promozionali e campagne social, anche in collaborazione con i Comitati Regionali per la migliore diffusione dell'offerta formativa FIN.

3) La Commissione Tecnica ha facoltà ~~di richiedere~~ di avvalersi, per lo sviluppo dei compiti affidati, ~~anche~~ di ~~eventuali~~ esperti esterni~~, richieste che dovranno~~;, mediante formali incarichi ~~essere~~ preventivamente ~~sottoposte alla~~ approvati del Segretario Generale e/o del Consiglio Federale. ~~tenuto conto dell'ammontare dei relativi oneri a carico del budget federale.~~

3.1.3. COORDINATORE NAZIONALE SIT

1) È nominato dal Consiglio Federale e svolge, d'intesa con il Consigliere Federale con delega al SIT, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- ~~mantiene~~mantenere rapporti costanti e collaborativi con i Coordinatori Regionali SIT, garantendo un flusso continuo di informazioni tra la FIN nazionale e i Comitati Regionali;
- ~~vigila~~vigilare sulla puntuale attuazione dei programmi formativi definiti dal SIT ~~nazionale~~ Centrale, assicurandone la corretta implementazione su tutto il territorio nazionale;
- ~~supporta~~supportare i Coordinatori Regionali del SIT nella risoluzione di problematiche tecniche e organizzative, fornendo indicazioni operative nonché direttive, conformi ~~con le~~alle disposizioni emanate dalla FIN;
- ~~promuove~~promuovere la condivisione delle buone pratiche tra le diverse realtà territoriali, incoraggiando la formazione continua e lo sviluppo delle competenze dei tecnici a livello locale;
- ~~r~~~~elaziona~~relazionare periodicamente sull'avanzamento delle attività e sull'andamento complessivo del settore a livello territoriale al Consigliere Federale con delega al SIT, alla Commissione Tecnica e al Segretario Generale, per le rispettive competenze.

3.2. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

3.2.1. COMITATI REGIONALI

1) I Comitati Regionali rappresentano la FIN nel proprio ambito territoriale e ne applicano le norme e direttive.
2) In tale ambito di attribuzioni provvedono tra l'altro a:
   - ~~esprimere pareri in merito alle proposte di nomina dei~~ proporre al Consiglio Federale la nomina dei Coordinatori Regionali del SIT;
   - organizzare e promuovere i corsi di formazione e aggiornamento di propria competenza e curarne la relativa rendicontazione;
   - incentivare e supportare l'attività di formazione nelle Scuole Nuoto Federali, verificandone il corretto funzionamento, promuovendo l'adesione da parte delle società affiliate non ancora accreditate e incoraggiando lo svolgimento di corsi;
   - promuovere l'offerta formativa federale anche presso istituti scolastici e università, favorendo la diffusione della cultura acquatica e delle relative opportunità professionali.
3) Ai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano sono attribuite, ai sensi dell'art. 21, comma 10 dello Statuto, le medesime funzioni attribuite ai Comitati Regionali; pertanto, nei loro confronti trovano piena efficacia anche le disposizioni di cui al presente Regolamento.

3.2.2. COORDINATORI REGIONALI

1) I Coordinatori Regionali del SIT sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Regionale competente e sentito il parere della Commissione Tecnica.
2) I Coordinatori Regionali devono essere in possesso della qualifica minima di Allenatore (2° livello SNaQ) e non possono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la FIN.
3) Ai Coordinatori Regionali sono attribuiti i seguenti compiti:
   - dare esecuzione alle direttive del SIT ~~nazionale~~ Centrale, in sinergia con il proprio Comitato Regionale e con il Coordinatore Nazionale;
   - supportare le Scuole Nuoto Federali nell'organizzazione delle attività formative di competenza delle stesse;
   - relazionare periodicamente sull'andamento delle attività e apportare correttivi e adeguamenti eventualmente necessari.
4) Ai Coordinatori Regionali non è consentito svolgere (direttamente o indirettamente) attività formativa in favore o comunque in collaborazione con altre agenzie o organizzazioni operanti nel medesimo settore, pena la sospensione dell'incarico e, nei casi più gravi, la possibile revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, fermi restando gli eventuali provvedimenti degli Organi di Giustizia Federale e/o gli eventuali ulteriori provvedimenti che il Consiglio Federale dovesse assumere, in ragione della gravità delle infrazioni rilevate, a tutela degli interessi della FIN.

4. FORMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

1) L'offerta formativa del SIT è suddivisa tra quella svolta direttamente dall'Organizzazione Centrale di cui al precedente punto 3.1 e quella affidata all'Organizzazione Territoriale di cui al precedente punto 3.2, secondo la ripartizione indicata nel presente articolo.
2) L'attività è svolta attenendosi alle disposizioni di seguito indicate:
   - Normativa Corsi ~~di formazione del S.I.T.~~, emanata annualmente dal Consiglio Federale, sulla base dei programmi proposti dalla Commissione Tecnica;
   - Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti, emanata annualmente dal Consiglio Federale;
   - per quanto non previsto nelle suddette normative, facendo riferimento alle norme contenute nel presente Regolamento nonché ~~dello~~ nello Statuto e ~~del~~ nel Regolamento Organico FIN.

4.1. FORMAZIONE NAZIONALE

Il SIT Centrale organizza attività di formazione e aggiornamento su base nazionale, sotto la vigilanza del Coordinatore Nazionale, al fine di garantire la ~~sua~~ piena ed efficace esecuzione delle attività stesse.

4.2. FORMAZIONE REGIONALE

4.2.1. ATTIVITÀ FORMATIVA DEI COMITATI REGIONALI

I Comitati Regionali organizzano attività di formazione e aggiornamento su base regionale, sotto la supervisione del Coordinatore Regionale.

Il Coordinatore Regionale è tenuto a svolgere le attività in collegamento e collaborazione con il Coordinatore Nazionale e ove necessario con il supporto di quest'ultimo.

4.2.2. SCUOLE NUOTO FEDERALI

Le Scuole Nuoto Federali, riconosciute con le procedure previste dalla Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti, sono abilitate a erogare corsi di formazione per il rilascio delle qualifiche di base, indicati nell'apposita Normativa Corsi emanata annualmente ~~dalla FIN~~dal Consiglio Federale.

5. AMBITI DELL'OFFERTA FORMATIVA

1) L'offerta formativa del SIT è suddivisa in più ambiti, tenuto conto delle diverse esigenze e finalità per le quali sono stati previsti. Gli ambiti dell'offerta formativa sono descritti nel presente articolo.

5.1. TIPOLOGIE

1) Il SIT prevede e realizza ~~doversi~~ diversi ambiti di offerta formativa, suddivisi di massima per le seguenti tipologie di attività:

- ~~Corsi~~corsi di formazione e specializzazione, con il rilascio di specifiche qualifiche;

- ~~Convegni~~convegni, seminari, corsi di aggiornamento, workshop;
- ~~Altre~~altre iniziative formative ~~ritenuta~~ ritenute di interesse per le figure tecniche e dirigenziali sportive.

5.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

1) La formazione viene erogata secondo le seguenti modalità:
   - sincrona, con lezioni in aula, piscina, palestra e attraverso piattaforme informatiche;
   - asincrona, esclusivamente attraverso piattaforme informatiche.

5.3. CONTENUTI DEI CORSI

1) I tecnici vengono formati in quattro aree:
   a) Area Tecnico Didattica, che prevede il rilascio delle seguenti qualifiche di Tecnici di base, non inserite nello SNaQ:
      - **Istruttore**. La qualifica attesta le competenze necessarie per occuparsi dell'insegnamento di base delle discipline acquatiche all'interno di una scuola nuoto sotto la supervisione di un tecnico in possesso della qualifica di Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto.
      - **Istruttore Specialistico**. Le qualifiche presuppongono il possesso della qualifica di Istruttore e riguardano le seguenti aree di specializzazione:
        - **Gestanti**. La qualifica abilita all'insegnamento del nuoto e della ginnastica in acqua all'interno di corsi specifici per donne in gravidanza, in piena autonomia e senza obbligo di supervisione da parte di un Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto;
        - **0-6 Anni**. La qualifica abilita alla conduzione di attività di ambientamento e acquaticità all'interno di corsi specifici per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, in piena autonomia e senza obbligo di supervisione da parte di un Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto;
        - **6-16 Anni**. La qualifica abilita all'insegnamento del nuoto all'interno di corsi specifici per bambini e ragazzi di età compresa fra 6 e 16 anni, in piena autonomia e senza obbligo di supervisione da parte di un Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto;
        - **Adulti e Terza Età**. La qualifica abilita all'insegnamento del nuoto all'interno di corsi specifici per adulti e terza ~~e quarta~~ età, in piena autonomia e senza obbligo di supervisione da parte di un Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto;
        - **Fitness in Acqua**. La qualifica abilita alla conduzione di lezioni di fitness in acqua all'interno di una scuola nuoto, in piena autonomia e senza obbligo di supervisione da parte di un Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto e a svolgere le funzioni di accompagnatore delle rappresentative partecipanti al Criterium nazionale della FIN;
        - **Attività Acquatiche Inclusive**. La qualifica fornisce le competenze tecniche e organizzative per favorire l'attività motoria in acqua di soggetti in condizioni di fragilità, in piena autonomia e senza obbligo di supervisione da parte di un Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto~~;~~.

- ~~**Preparatore Atletico.** La qualifica attesta il possesso delle competenze per migliorare le capacità fisiche degli atleti, prevenire gli infortuni e ottimizzare la performance sportiva generale;~~
- ~~**Coordinatore di Scuola Nuoto**. La qualifica attesta conoscenze e competenze riguardanti l'organizzazione e la pianificazione del lavoro all'interno di una scuola nuoto. Abilita alla supervisione tecnica e a ogni funzione di coordinamento delle attività didattiche in ogni scuola nuoto~~
- **Coordinatore Scuola Nuoto**. L'accesso al corso di formazione presuppone il possesso della qualifica di Istruttore. La qualifica attesta conoscenze e competenze riguardanti l'organizzazione e la pianificazione del lavoro all'interno di una scuola nuoto. Abilita altresì alla supervisione tecnica e a ogni funzione di coordinamento delle attività didattiche in ogni scuola nuoto federale.
- **Istruttore di Ginnastica in Acqua**. La qualifica attesta le competenze necessarie per condurre lezioni di ginnastica in acqua sotto la supervisione di un tecnico in possesso della qualifica di Coordinatore ~~di~~ Scuola Nuoto.

b) Area Tecnico Agonistica, che prevede il rilascio delle seguenti qualifiche di Tecnici Sportivi :

- **Aiuto Allenatore – 1° livello SNaQ**. La qualifica ~~abilità~~ abilita all'affiancamento di un tecnico di categoria superiore e all'accompagnamento sul campo gara di tesserati per le attività Propaganda e Master di tutte le discipline esclusi i Tuffi.
- **Aiuto Allenatore Tuffi – 1° livello SNaQ**. La qualifica ~~abilità~~ abilita all'affiancamento di un tecnico di categoria superiore e all'accompagnamento sul campo gara di tesserati per le attività Propaganda e Master nella sola disciplina dei Tuffi.
- **Allenatore** di:
  - **Nuoto – 2° livello SNaQ;**
  - **Pallanuoto – 2° livello SNaQ;**
  - **Nuoto Artistico – 2° livello SNaQ;**
  - **Nuoto per Salvamento – 2° livello SNaQ;**
  - **Tuffi – 2° livello SNaQ.**

  La qualifica abilita alla preparazione di tutte le categorie di atleti nella disciplina specifica. Non consente la convocazione come Tecnico Federale. La qualifica di Allenatore di Nuoto per Salvamento abilita alla formazione degli Assistenti Bagnanti di tutte le tipologie (P-IP-MIP).
- **Allenatore Capo** di:
  - **Nuoto – 3° livello SNaQ;**
  - **Pallanuoto – 3° livello SNaQ;**
  - **Nuoto Artistico – 3° livello SNaQ;**
  - **Nuoto per Salvamento – 3° livello SNaQ;**
  - **Tuffi – 3° livello SNaQ.**

La qualifica attesta il possesso delle competenze ~~relative a~~necessarie per operare come responsabile della programmazione tecnica di squadre agonistiche o di progetti di alto livello. Consente la convocazione come Tecnico Federale.

c) Area Preparazione Atletica, che prevede il rilascio della seguente qualifica, non inserita nello SNaQ:

- **Preparatore Atletico**. L'accesso al corso di formazione presuppone il possesso della qualifica di Istruttore. La qualifica attesta il possesso delle competenze per migliorare la preparazione fisica degli atleti, prevenire gli infortuni e ottimizzare la performance sportiva generale.

d) Area Tecnico Gestionale, che prevede il rilascio delle seguenti qualifiche, non inserite nello SNaQ:

- **Direttore Sportivo, Team Manager e Gestore di Impianti Natatori**. La qualifica attesta il possesso delle competenze relative al coordinamento, alla pianificazione, ~~dell'organizzazione~~ all'organizzazione tecnica e ~~dell'allenamento~~ all'allenamento ~~dell'attività di~~dei gruppi agonistici. Attesta inoltre il possesso delle competenze relative alla gestione di un impianto natatorio.
- **Addetto al Campo Gara~~, alla Sicurezza dei Partecipanti e alla Regolarità del Campo Gara~~**. La Normativa Corsi può prevedere l'organizzazione di specifici corsi per l'acquisizione di una o più qualifiche per le figure indicate nel "mansionario" approvato con D.M. del 26/01/2024 del Dipartimento dello Sport, riferite ai soggetti necessari per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici emanati dalle singole Federazioni Sportive e Discipline Associate, che per la FIN sono riferite, tra le altre, alle figure di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - segreteria tecnica di gara;
  - speaker;
  - allestimenti dei campi gara;
  - addetti alla sicurezza dei campi gara.
- **Addetto al Front Office (Receptionist)**. La qualifica attesta il possesso delle competenze comunicative, relazionali e organizzative relative all'accoglienza e alla gestione organizzativa e amministrativa degli utenti di un centro natatorio.
- **Conduttore ~~di~~ Impianti ~~Natatori~~**. La qualifica attesta il possesso delle competenze relative alla programmazione, organizzazione e supervisione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto natatorio e delle operazioni di autocontrollo.
- **Coordinatore della Pianificazione della Sicurezza degli Ambienti Acquatici**. La qualifica attesta il possesso delle competenze relative all'analisi e alla gestione del rischio negli ambienti acquatici, in piscina e in ambiente balneare, alla progettazione e all'organizzazione del servizio di sorveglianza e della gestione delle emergenze, nonché alla redazione del piano di sicurezza, anche nell'ambito del piano di autocontrollo dell'impianto natatorio.

6. DOCENTI

1) Per l'attuazione dei programmi di offerta formativa, il SIT si avvale di Docenti formatori individuati dalla FIN al fine di garantire il miglior standard qualitativo nell'erogazione dei Corsi.
2) Le varie figure dei Docenti SIT e le rispettive funzioni sono indicate nel presente articolo.

6.1. CATEGORIE

1) Il SIT riconosce tre categorie di docenti:
   - **Docenti Nazionali**, abilitati alla formazione di tutti i tecnici su argomenti tecnico–metodologici~~.~~;
   - **Docenti Regionali**, abilitati alla formazione dei tecnici fino al 1° livello SNaQ su argomenti tecnico-metodologici;
   - **Esperti**: professionisti abilitati alla formazione per materie esterne all'area tecnico–metodologica~~.~~, in possesso di competenze specifiche, coerenti con la materia trattata, regolarmente iscritti all'Albo di appartenenza per le professioni regolamentate.

6.2. ALBO DEI DOCENTI NAZIONALI

1) È istituito presso il SIT ~~nazionale~~ Centrale l'Albo dei Docenti Nazionali, consultabile sul sito ufficiale della FIN, la cui pubblicazione è a cura degli Uffici del SIT ~~nazionale~~ Centrale.
2) L'inserimento nell'Albo dei Docenti Nazionali è proposto dalla Commissione Tecnica, sentito il Coordinatore Nazionale, e approvato dal Consiglio Federale, al pari dei suoi aggiornamenti.
3) L'Albo è soggetto a revisione periodica a cura della Commissione Tecnica, sulla base delle necessità didattiche e, in ogni caso, ~~soggetto a revisione annuale~~almeno una volta l'anno.
4) L'inserimento dei Docenti nell'Albo ha validità per il quadriennio olimpico di riferimento, ferma restando l'eventuale revoca in sede di revisione dello stesso.
5) I Docenti Nazionali, in virtù della qualifica conseguita, sono da intendersi automaticamente abilitati anche allo svolgimento delle funzioni proprie dei Docenti Regionali, senza necessità di ulteriore iscrizione o abilitazione, fatto salvo il rispetto delle procedure organizzative previste per le attività formative regionali, analoga disposizione si applica ai Coordinatori Regionali, limitatamente alla durata del loro incarico.
6) Possono essere inseriti nell'Albo i docenti, con tesseramento tecnico FIN in corso di validità, che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
   - laurea in Scienze Motorie o titolo equipollente;
   - qualifica pari o superiore al 3° livello SNaQ.
7) Inoltre, l'Albo dei Docenti ~~contiene~~Nazionali comprende una sezione separata ~~sezione contenente~~con l'elenco degli Esperti in materie diverse da quella tecnico-metodologica, in possesso di competenze specifiche coerenti con la materia trattata, regolarmente iscritti all'Albo di appartenenza per le professioni regolamentate.

6.3. ALBO DEI DOCENTI REGIONALI

1) È istituito presso il SIT Centrale l'Albo dei Docenti Regionali, pubblicato sul sito ~~web~~ ufficiale della FIN, la cui pubblicazione è a cura degli Uffici del SIT ~~nazionale~~ Centrale.

~~L'Albo è composto dai Docenti che hanno completato il relativo corso di formazione e in regola con gli eventuali aggiornamenti periodici previsti dal S.I.T.~~

~~L'inserimento dei Docenti nell'Albo ha validità per il quadriennio olimpico di riferimento rispetto alla data di partecipazione del Corso di formazione, salvo revoca proposta dal Coordinatore Regionale S.I.T. alla Commissione Tecnica.~~

2) L'Albo è composto esclusivamente dai Docenti abilitati all'insegnamento delle materie tecnico-metodologiche di specialità, che abbiano completato con esito positivo il corso di formazione specifico, siano in possesso dei requisiti previsti ~~dal Regolamento~~dalla Normativa Corsi e risultino in regola con gli obblighi di formazione permanente.

3) L'inserimento nell'Albo ha validità per il quadriennio olimpico di riferimento, decorrente dalla data di completamento del corso di formazione, salvo revoca motivata, proposta dal Coordinatore Regionale SIT alla Commissione Tecnica ~~competente~~.

7. QUALIFICA, ABILITAZIONE, RUOLO e TESSERAMENTO

1) I Corsi di formazione ~~elencati~~ di cui al precedente articolo 5.3 ~~sono abilitanti~~, ~~in caso di superamento delle prove di valutazione ove previste,~~ ~~per~~ rilasciano le rispettive qualifiche.

2) La qualifica ottenuta è inalienabile, salvo quanto previsto al successivo art. 9~~.~~, comma 2, e abilita allo svolgimento delle attività previste dalla qualifica stessa per un periodo di quattro anni, ad eccezione delle qualifiche per le quali la Normativa Corsi non prevede obblighi di aggiornamento e pertanto non soggette a scadenza.

3) Con il conseguimento della qualifica, il tecnico entra nei ruoli tecnici della FIN dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività inerenti la qualifica ottenuta.

   ~~attraverso l'iscrizione nei ruoli tecnici della FIN che avviene mediante tesseramento così come previsto dall'art. 22 del Regolamento Organico.~~

4) Il mantenimento dell'abilitazione e la conseguente permanenza nei ruoli tecnici, salvo quanto previsto al precedente punto 2), sono subordinati all'assolvimento degli obblighi di formazione permanente specificati al successivo articolo 8. ~~e al mantenimento del tesseramento federale.~~

5) In caso di mancato assolvimento degli obblighi di formazione permanente, il tecnico esce dal ruolo dei soggetti abilitati. ~~e non può effettuare il tesseramento alla FIN per la stagione sportiva successiva.~~

6) Entro quattro anni il tecnico può riattivare l'abilitazione e rientrare in ruolo assolvendo agli obblighi di formazione permanente; decorso tale termine, il reinserimento in ruolo è subordinato ~~a un colloquio presso il S.I.T. Centrale, con le modalità stabilite dalla Normativa dei Corsi di Formazione del S.I.T. e nella Normativa Generale Affiliazioni Tesseramenti.~~ al superamento di un colloquio davanti ad una apposita Commissione di valutazione. La procedure per la richiesta di reinserimento in ruolo e le modalità di svolgimento delle relative prove sono indicate nella Normativa Corsi.

7) Con l'acquisizione di una delle qualifiche previste dal piano di formazione dei tecnici, l'interessato ottiene automaticamente il tesseramento alla FIN per la stagione sportiva nella quale detta qualifica è stata ottenuta; il rinnovo del tesseramento è obbligatorio per la partecipazione alle attività federali, secondo le normative emanate dalla FIN.

8) L'eventuale mancato rinnovo del tesseramento FIN, fermo restando quanto precisato al precedente comma, non determina la perdita della qualifica ottenuta e non pregiudica l'appartenenza al ruolo tecnico federale.

9) La perdita della qualifica e la conseguente uscita dai ruoli FIN, determina l'impossibilità del rinnovo del tesseramento federale nella categoria dei tecnici.

8. FORMAZIONE PERMANENTE

1) Ciascun tecnico è tenuto ad aggiornarsi in funzione della qualifica più elevata in suo possesso (salvo le qualifiche per le quali la Normativa Corsi non prevede obblighi di aggiornamento specifici) con le modalità previste dalla Normativa Corsi emanata annualmente ~~approvata dalla FIN~~dal Consiglio Federale e in particolare:

   - i tecnici di base si aggiornano su base quadriennale così come previsto dalla Normativa Corsi.
   - i tecnici sportivi si aggiornano, nell'arco di un quadriennio, acquisendo mediante formazione continua la cui partecipazione rilascia crediti formativi. Il numero e le tipologie di crediti formativi da acquisire è definito dalla Normativa Corsi del Settore Istruzione Tecnica.

     ~~Nella fattispecie si tratta di :~~

     - ~~**Crediti per le abilità**: conseguibili attraverso la pratica sul campo (attività agonistica, tirocinio, affiancamento di altro tecnico);~~
     - ~~**Crediti per le conoscenze**: rilasciati dal SIT Centrale o da altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate aderenti allo SNaQ, conseguibili attraverso: lezioni teoriche; lezioni pratiche; studio individuale (proporzionale alle ore di lezione secondo un coefficiente da 1 a 4). conseguibili attraverso la partecipazione a eventi formativi (lezioni teoriche, lezioni pratiche e studio individuale, quest'ultimo proporzionale alle ore di lezione secondo un coefficiente da 1 a 4) organizzati dal SIT Centrale, dai Comitati Regionali, da altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate aderenti allo SNaQ e dalle Scuole dello Sport del CONI e di Sport e Salute, nonché attraverso. Sono riconosciute inoltre le ulteriori attività riconosciutepreviste dalla Normativa Corsi (titoli di studio, attività di ricerca e pubblicazione, docenze, attività di ufficiale di gara, public speaking), nella misura e nei limiti stabiliti dal prospetto dei crediti per le conoscenze contenuto nella Normativa Corsi.~~

~~2) I tecnici in possesso della qualifica di Allenatore e Allenatore Capo di Nuoto per Salvamento (2° e 3° livello SNaQ), in ragione della valenza altamente specialistica delle stesse, conseguono crediti per conoscenze e abilità esclusivamente attraverso la frequenza di attività organizzate dalla FIN nella specifica disciplina.~~

9. EQUIPARAZIONE, RICONOSCIMENTO E DOWNGRADE DELLE QUALIFICHE

1) La Normativa Corsi determina i criteri relativi al riconoscimento o all'equiparazione di qualifiche rilasciate da Federazioni estere, Istituti scolastici e universitari e ogni altra tipologia di agenzia formativa, così come ~~il~~quelli relativi al rilascio di titoli per meriti sportivi ~~a~~ ad atleti o tecnici.
2) È prevista la possibilità per i tecnici di richiedere il declassamento (downgrade) a una qualifica inferiore; tale declassamento non è revocabile; per riacquisire la qualifica superiore il tecnico deve frequentare nuovamente il relativo corso.
3) I criteri e le modalità di dettaglio sono indicati nella Normativa Corsi.